

data di entrata in vigore del presente codice”(conservato invece dal D.Lgs 157/2006), riaprendo la possibilità di procedere a nuove ricognizioni (e perimetrazioni) di ambiti territoriali che presentino valenza di “paesaggio archeologico”. Per tali ambiti, non risultando essi individuabili sulla base del solo enunciato della legge, si è operato nel tempo tramite la definizione di specifici provvedimenti ricognitivi. Per una aggiornata disamina di tale problematica, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, si vedano il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 8562 del 6 maggio 2011 e la Circolare della Direzione Generale PBAAC, ora ABAP, n. 3/2013.

Roberto Banchini | Dirigente Servizio V, Tutela del paesaggio – DG ABAP - MiBACT

Quadro dei «Beni paesaggistici» (cc.dd. «vincoli paesaggistici») nell’assetto normativo attuale (D.Lgs 42/2004) con indicazione, ove esistenti, delle precedenti fonti normative		
BENI PAESAGGISTICI		
Beni assoggettabili a tutela con provvedimento dell’autorità competente («dichiarazione di notevole interesse pubblico»)	Beni tutelati “per legge”	Beni assoggettabili a tutela dai piani paesaggistici
L. 1497/39 art. 1, comma 1, numeri 1,2,3,4 (*) RD 1357/1940 art. 10 (bellezze individue-bellezze d’insieme) D.Lgs 490/1999, art. 139, c. 1, lett. a,b,c,d D.Lgs 42/2004 (come modificato dal D.Lgs 157/2006 e dal D.Lgs 63/2008), art. 136, c. 1, lett. a,b,c,d	L. 431/85, art. 1, c. 1, lett. a-m (integraz. DPR 616/1977, art. 82) D.Lgs 490/1999, art. 146, c. 1, lett. a-m D.Lgs 42/2004 (come modificato dal D.Lgs 157/2006 e dal D.Lgs 63/2008), art. 142, c. 1, lett. a-m	D.Lgs 42/2004 (come modificato dal D.Lgs 157/2006 e dal D.Lgs 63/2008), art. 134, c. 1, lett. c - art. 143, c. 1, lett. d
Bellezze individue: a) cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (aggiunto dal D.Lgs 63/2008); b) ville, giardini e parchi ...che si distinguono per la loro non comune bellezza; Bellezze d’insieme: c) complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (aggiunto dal D.Lgs 63/2008); d) bellezze panoramiche (considerate come quadri – espressione soppressa dal D.Lgs 63/08) e punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. (*) La facoltà di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cose e immobili “a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria” e delle “bellezze panoramiche” è già nella antesignana L. 778/1922	a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi; c) fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici... e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) ghiacciai e circhi glaciali; f) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi; g) territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici; i) zone umide incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13.3.1976 n. 448; l) vulcani; m) zone di interesse archeologico.	Ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico specificamente individuati a termini dell’art.136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici (**) (**) ai sensi dell’art.143, c. 1, lett. e) i Piani paesaggistici possono anche individuare eventuali ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall’art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione (non sono giuridicamente “beni paesaggistici”; nel loro perimetro non vi è obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica).

Tabella 1 - Quadro dei «Beni paesaggistici» (cc.dd. «vincoli paesaggistici») nell’assetto normativo attuale (D.Lgs 42/2004) con indicazione, ove esistenti, delle precedenti fonti normative